

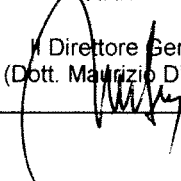
ORIGINAL

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.000111 DEL - 6 MAR. 2013

~~~~~

**OGGETTO:** ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA N. 6722/2012. IMMISSIONE IN SERVIZIO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO "INFERMIERE" DAMIANI PATRIZIA

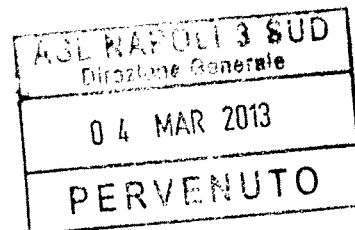
| PUBBLICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | ESECUTIVITA'                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>AFFISSIONE ALBO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>RELATA</u>                                                                                                                                                                                       | <u>ORDINARIA</u>                                                                                            | <u>IMMEDIATA</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal</p> <p><b>08 MAR. 2013</b></p> <p>e vi permarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>L'incaricato</p> <p></p> | <p>La presente deliberazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione</p> <p>L'incaricato</p> <p>_____</p> | <p>La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal</p> <p>_____</p> <p>Il Dirigente</p> <p>_____</p> | <p>La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva.</p> <p><b>- 6 MAR. 2013</b></p> <p>Il Direttore Generale<br/>(Dott. Maurizio D'Amora)</p> <p></p> |

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio D'Amora, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 467 del 26.09.2011 e Decreto Presidente Giunta n.198 del 29.09.2011, in esecuzione della legge Regionale n. 16 del 28.11.2008, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

**REGIONE CAMPANIA**  
**Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud**  
Via Marconi, 66 ( ex Presidio Bottazzi) – 80059 Torre del Greco



**OGGETTO:** Esecuzione sentenza Tribunale Torre Annunziata n.6722/2012. Immissione in servizio Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere" Damiani Patrizia.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE**

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Complessa Servizio Gestione Risorse Umane e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa, anche in relazione ai principi espressi nel Codice della Privacy ed a tutte le linee guida deliberate dal Garante Privacy in relazione alla legittimità degli atti da pubblicare su Albo Pretorio Informatico, della stessa resa dal dirigente della struttura proponente a mezzo di sottoscrizione della presente,

**PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n.722 del 10/06/2010 e successiva n.849 del 07/07/2010, esecutive nei modi di legge, fu tra l'altro disposto:

- di approvare n.5 graduatorie provvisorie (107 infermieri, 6 fisioterapisti, 3 ostetriche, 6 tecnici di laboratorio e 4 tecnici di radiologia), "predisposte sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa Azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del S.S.R. che ha inoltrato a tutto il 04/06/2010 formale domanda di assunzione";
- di dare atto che il numero dei posti che si erano resi vacanti successivamente al 31/12/2006 (circa 270 unità per il personale infermieristico e oltre 610 unità per il personale non infermieristico), nonché le quote di assunzioni previste dal turn-over, consentivano di configurare la progressiva e completa utilizzazione delle suddette graduatorie;
- di dare atto, altresì, che le assunzioni sarebbero state concordate dalle parti abilitate in rapporto alle esigenze delle varie strutture aziendali e all'accertamento della corrispondente copertura finanziaria e che, in ogni caso, le medesime assunzioni avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate da parte della struttura Commissariale in conformità di quanto previsto dal Decreto Commissariale n.22 del 26/03/2010.

**ATTESO** che:

- nel corso di una riunione tenuta in data 20/07/2010, la Direzione aziendale e le OO.SS. dell'Area Comparto hanno concordato un preciso programma, in termini quantitativi e temporali, per l'assunzione in servizio degli operatori di cui innanzi;
- con nota del 22/07/2010 prot.4478 il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera ha comunicato al Servizio GRU, nel rispetto del calendario fissato con le OO.SS., una proposta di assegnazione ai vari presidi ospedalieri del personale da stabilizzare, che teneva conto di precisi parametri di natura analitica e di programmazione sanitaria;
- il Servizio GRU ha provveduto, con la sollecitudine resa necessaria dalla tempistica del suddetto calendario, a convocare i precari e ad acquisire, per ciascuno di essi, in rigoroso ordine di graduatoria, la preferenza della sede e della data di assegnazione;
- la Sig.ra Damiani Patrizia, non era classificata nella graduatoria dei collaboratori Professionali Sanitari "Infermieri" di cui alla deliberazione 722/2010 e successiva n.849/2010 ma fu comunque convocata accettando formalmente la nomina.

**CONSIDERATO:**

- che, in seguito alla mancata acquisizione della indispensabile preventiva autorizzazione da parte della Struttura Commissariale ai sensi del citato Decreto n.22 del 26/03/2010, non è stato possibile dare seguito, nei confronti dei lavoratori precari, alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e, quindi, alla procedura di stabilizzazione;
- che, successivamente, per gli effetti dei decreti commissariali n.56 del 30/09/2010 e n.62 del 22/10/2010, è stato fatto divieto *"automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011"*, per cui con delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/11/2010 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle delibere 722/2010 e 849/2010, nonché degli atti e dei provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali;

**VISTA** la nota del 21/02/2013 prot. 658, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Legali di questa Azienda ha trasmesso a questo Servizio, per il seguito di competenza, copia della sentenza n. 6722/2012 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata su ricorso proposto dalla Sig.ra Damiani Patrizia c/o ASL NA3 SUD, riscontrata con nota del 01/03/2013 prot. 4026 di questo servizio GRU che si allega alla presente;

**ATTESO:**

- che con la citata sentenza il giudice del lavoro ha accolto il ricorso della Sig.ra Damiani Patrizia c/o ASL NA3 SUD, dichiarando il diritto della ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere" ordinandone la immediata immissione in servizio;
- che la sig.ra Damiani Patrizia è stata erroneamente riportata nel dispositivo della sentenza con il cognome Damiano;
- che si deve dare esecuzione alla sentenza de quo;

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

Dare esecuzione alla sentenza n°6722/2012 - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso promosso dalla Sig.ra Damiani Patrizia c/o ASL NA 3 SUD e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio a tempo indeterminato della stessa nella categoria Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere";

- **DI TRASMETTERE** gli atti all'U.O. Contenzioso e liquidazione, per la liquidazione delle spettanze come stabilite nella sentenza allegata alla presente.

*Il Dirigente*  
*Area Reclutamento*  
*Dott. Raffaele Cupito*

*Il Direttore*  
*del Servizio Gestione Risorse Umane*  
*Dott.ssa Anna Alfieri*

II

**IL DIRETTORE GENERALE**

preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo



## **DELIBERA**

**DARE ESECUZIONE** alla sentenza n°6722/2012 - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso promosso dalla Sig.ra Damiani Patrizia c/o ASL NA3 SUD e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della predetta nella categoria Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere", con assegnazione presso struttura da definire in considerazione delle esigenze prioritarie aziendali.

**DI RISERVARSI** ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di appello che l'Amministrazione intende intraprendere;

**DI TRASMETTERE** gli atti all'U.O. Contenzioso e liquidazione, per la liquidazione delle spettanze come stabilite nella sentenza allegata alla presente.

**RENDERE** il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Servizio Gestione Risorse Umane sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti di competenza.

**Coll. Prof. Ciro Balia**

**Il Direttore Sanitario  
Dott. Giuseppe Russo**

**Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio D'AMORA**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD**  
**Vai Marconi n.66 – 80059 Torre del Greco (NA)**

**FUNZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI LEGALI**  
**Fax. 081.8729817-3173044-3173171**  
**Tel. 081.8729815-8729998- 3173060-3173062-3173063**  
**Mail [aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it)**  
**[sleg@aslnapoli3sud.it](mailto:sleg@aslnapoli3sud.it)**

**Prot.658**  
**Inviata via PEC**

**Castellammare di Stabia, li 21.2.2013**

**Al Responsabile del Servizio GRU**  
**Al Responsabile del Servizio GEF**  
**Al dott. Carlo Esposito**  
**Responsabile del servizio**  
**Liquidazione Contenzioso Lavoro**  
**sede**

**OGGETTO: trasmissione sentenza n. 6722/2012 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata**  
**Sezione Lavoro sul ricorso RG. N. 6143/2011, promosso da DAMIANI PATRIZIA c/ ASL NA 3**  
**sud**

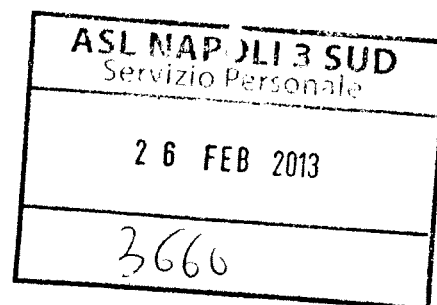
**Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia della sentenza di cui all' oggetto.**  
**Questo Servizio sta proponendo appello.**

**il Colla.Amm.vo**  
**f.to sig. Fausto D'Auria –sent 2013**

**Il Responsabile dell'U.O.**  
**Contenzioso Lavoro**  
**f.to Avv. Rosa Maria Siciliano**

**Il Responsabile**  
**del Servizio AA. LL.**  
**f.to avv. Chiara Di Biase**

*Qaf*



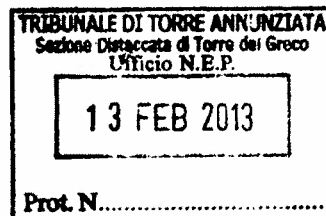
Avv. SALVATORE MASCOLO  
Patrocinante in Cassazione  
Via S. Maria dell'Orto, 38 tel/fax 061 3941308  
CASTELLAMMARE DI STABIA

AMM  
Rospice



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LAVORO  
6722/2012  
6143/2011  
438/2013



Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Francesca Tritto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa e iscritta al n.6143/2011 R.G. Lav. vertente

TRA

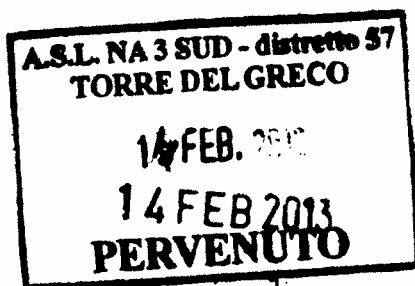
DAMIANI Patrizia, elett.te dom.ta in Napoli, via V. Colonna n. 9, presso lo studio dell' avv.to Salvatore Mascolo, che la rapp.ta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo,

RICORRENTE

E

ASL NAPOLI 3 SUD, in persona del Commissario Straordinario p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Camilla Dolce e Rosa Maria Siciliano in virtù del mandato a margine della memoria difensiva con i quali elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla via Alcide de Gasperi 167

RESISTENTE



ASL NAPOLI 3 SUD  
Registro di Protocollo - Arriva  
N. 0011083 del 15/02/2013 - 13:28



CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa (cfr. udienza discussione)

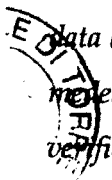
### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30.9.2011 Damiani Patrizia ha adito questo tribunale per sentir dichiarare il proprio diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria e profilo di Collaboratore Professionale Sanitario, profilo infermieristico, previo, se del caso, annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità e inefficacia del telegramma del 5.08.2010" e del decreto regionale n. 62/2010 nonché per sentir ordinare "la immediata immissione in servizio della ricorrente e costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL NA 3 SUD". All'uopo allega:

- che la Regione Campania ha emanato la L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008 il cui art. 81 (come modificato dalla L.R. n. 5 del 14 aprile 2008) prevede la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo nella specie che destinatari della stabilizzazione " *sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultavano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi con contratti di lavoro determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 e coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge*" e che essa ricorrente, trovandosi nelle condizioni richieste dalla legge, presentava regolare istanza per la stabilizzazione.

La Regione Campania provvedeva alla nomina di una commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande dei candidati, e con appositi decreti dirigenziali pubblicati nel BURC n. 36 del 10 luglio 2009 sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale.

In tali elenchi risulta inserita parte ricorrente nel ruolo sanitario - profilo infermieri e



con decreto n. 22 del 26 marzo 2010 il Presidente della Regione Campania, quale commissario *ad acta* del piano di rientro del settore sanitario, individuava le procedure di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato disponendo, in particolare, che "1) i direttori generali e i commissari straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica in corso di pubblicazione fino al 31 dicembre 2010 e che conseguono l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31 dicembre 2010, sempre che alla data di emanazione del presente decreto siano in servizio a far data dal 31 dicembre 2006; 2) i medesimi direttori generali e commissari straordinari interessati realizzano la rigorosa verifica dei predetti requisiti e, per l'effetto, provvedono in ordine alla discreta conversione solo dopo aver inviato la necessaria ed idonea documentazione a questa struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione, pena la sospensione all'incarico del direttore generale o del commissario straordinario; 3) i titolari di contratto a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti prescritti per la via alla stabilizzazione, che all'atto della pubblicazione del presente decreto non siano in servizio presso aziende sanitarie della Campania possono, a domanda, richiedere alle stesse di essere stabilizzati; tale domanda dovrà essere valutata dai direttori generali e dai commissari straordinari sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale, come specificati nel decreto commissariale n. 11 del 12 marzo 2010, tenendo fermo l'obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento": parte ricorrente rientra nelle ipotesi previste.

Il commissario, con circolare esplicativa del 25 maggio 2010 n. 722, disponeva di approvare cinque graduatorie (relative ai diversi profili professionali) predisposte "sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del servizio sanitario regionale che ha inoltrato a tutto il 4 giugno 2010 formale domanda di assunzione".



La delibera n. 722 del 2010 è stata inviata alla Regione Campania per l'autorizzazione alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ricevendo il relativo nulla osta con nota del 7 luglio 2010 della giunta regionale della Campania e, successivamente il dirigente responsabile del servizio gestione risorse umane, con telegramma del 27.7.2010, comunicava a parte ricorrente il suo inserimento nella graduatoria per la stabilizzazione del personale precario e la convocava per scegliere la decorrenza e la sede di assegnazione, precisando che l'assunzione effettiva era subordinata alla presentazione della documentazione richiesta: adempimento cui la ricorrente puntualmente provvedeva.

La convenuta però, con telegramma del 5.08.2010 ha comunicato *"che l'immissione in servizio prevista per il giorno 16 ottobre corrente est temporaneamente sospesa"*.

Tanto premesso, la ricorrente ha concluso, data la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, per la declaratoria del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato essendolo stesso oramai concretizzato e alla immissione in servizio.

L'ASL convenuta ha eccepito la nullità del ricorso per carenza di elementi fondamentali, ai sensi dell'art. 414 c.p.c.; il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario; l'improcedibilità della domanda per mancata notifica del ricorso alla Regione Campania; la carenza di legittimazione passiva del ASL NA3 SUD ; l'infondatezza della domanda nel merito. In particolare, ha evidenziato che l'amministrazione resistente non ha mai dichiarato di obbligarsi ad assumere precari, nè ha mai posto in essere fatti concludenti; che il rapporto lavorativo si sarebbe stabilizzato unicamente a seguito della positiva produzione dei documenti prescritti e della sottoscrizione delle parti a contratto individuale di lavoro, il tutto previa preventiva autorizzazione da parte della struttura commissariale ai sensi del decreto n. 22 del 26 marzo 2010, ad oggi non pervenuta. Ha concluso chiedendo dichiararsi la nullità del ricorso, dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancata notifica del ricorso alla regione Campania, dichiarare la carenza di legittimazione passiva e comunque rigettare il ricorso.

In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASL resistente: infatti, premesso che sensi dell'art. 63 comma 1 D.L.vo 30.03.2001 n. 165 "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro, il conferimento della revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti", va evidenziato che (conformemente a quanto statuito dal Tar Lazio con decisione del 25/3/2008 n. 2551, Tar Campania con decisione del 24.01.2008 n. 378, Tar Calabria, Catanzaro, decisione dell'11.03. 2002 n. 565) "la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equivalente ad un'assunzione senza espletamento di concorso e, dunque, deve essere ricondotto ad una fattispecie di costituzione del rapporto di lavoro tra il singolo lavoratore l'amministrazione pubblica datoriale, rientrante della giurisdizione dell'AGO ai sensi dell'art. 63 T.U. 165/01 il quale attribuisce al giudice del lavoro il contenzioso inerente ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le controversie concernenti l'assunzione al lavoro; controversie tra le quali va, senz'altro annoverato il procedimento di stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato". Orbene, considerato che nel caso in esame parte ricorrente mira proprio all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attuazione della procedura di stabilizzazione stabilita con la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 all'art. 1, non può dubitarsi della sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Ancora in via preliminare deve essere disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'ASL nella memoria di difesa. All'uopo va evidenziato che la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro e di immissione in servizio ha come suo naturale destinatario ASL, atteso che l'ente Regione è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro. D'altro canto, proprio la L.R. n. 1/08 riconosce direttamente agli enti del servizio sanitario nazionale la possibilità di procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Cosicché se anche la

Regione ha competenza legislativa in materia sanitaria (competenza esercitata per l'appunto con la L.R. 1/08), tuttavia essa non può essere considerata quale ente del servizio sanitario e, di conseguenza, assumere la veste di datore di lavoro rispetto al personale da stabilizzare.

Conseguenzialmente appare del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'ASL resistente.

Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Invero, è pacifico tra le parti (e comunque provato mediante la produzione di specifica documentazione) che parte attrice è stata inserita in una delle cinque graduatorie individuate con la circolare esplicativa del 25 maggio 2010 n. 722.

Inoltre, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente ha acquisito il diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, posto che prima della emanazione dei decreti n. 56 del 30.09.2010 (che, al punto 1, faceva *"divieto, automatico ed assoluto alle aziende sanitarie della regione Campania di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, fatta salva la verifica di ulteriori determinazioni da assumere eventualmente all'esito delle procedure di cui all'art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 125 del 5 agosto 2010, convertito con modificazioni in legge, in corso di promulgazione"*) e n. 62 del 22.10.2010 (per effetto del quale è stato abolito il suddetto punto 1 del decreto n. 56/2010, che è

sostituito con la seguente formulazione *"è fatto divieto, automatico ed assoluto alle aziende sanitarie della regione Campania di procedere all'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31/12/2011"*) è intervenuta l'autorizzazione all'assunzione da parte della struttura commissariale della regione Campania, così come richiesto dal decreto n. 22 del 26 marzo 2010. Infatti, parte ricorrente ha prodotto un atto proveniente dalla regione Campania del 7 luglio 2010 nel quale si legge letteralmente che *"nulla osta da parte di questo assessorato alla stabilizzazione del personale indicato da codesta ASL nella delibera 722 che risulta non in servizio ma incluso negli elenchi degli ammessi o che abbia conseguito l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie"*. A tale proposito non può condividersi la prospettazione di parte resistente che assume trattarsi di un atto meramente endoprocedimentale. Militano in senso contrario, infatti, innanzitutto la dizione letterale del provvedimento che



nella intestazione riporta come oggetto "*trasmissione delibera n. 722 del 10 giugno 2010 - richiesta autorizzazione*". Inoltre, il provvedimento è indirizzato al *commissario straordinario dell'ASL NA 3 SUD* e proviene dalla giunta regionale della Campania (piano sanitario regionale e rapporti con le AA.SS.LL. - settore gestione ruolo personale - servizio sanitario regionale procedure concorsuali - rapporti con le OO.SS). A ciò aggiungasi che il provvedimento risulta firmato dal dirigente del settore, avv. Antonio POSTIGLIONE, il quale è incluso nell'elenco di coloro che fanno parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario della regione Campania (vedi ad esempio decreto n. 22 del 26 marzo 2010). Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto è necessario analizzare la normativa sul commissariamento delle Regioni in materia sanitaria.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in L. 29.11.2007 n. 182, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, si prefiguri il mancato rispetto da parte delle regioni degli adempimenti previsti dai medesimi piani, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano. Il secondo comma dell'art. 4 predetto, quindi, prevede che "*Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero agli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo del singolo Piano di rientro*". Il comma 2, poi, continua prevedendo la possibilità di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari da affiancare al commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissariamento e le funzioni del commissario, dunque, sono limitate all'attuazione del pieno di rientro, come evincibile *ictu oculi* dall'esame e dal

tenore della norma. Viceversa, non è punto prevista la decadenza degli organi regionali in materia di sanità e, particolarmente, dell'assessorato alla Sanità della Regione e degli organi amministrativi dello stesso. Infatti, questi ultimi continuano a svolgere i loro compiti: cosicché il termine "commissariamento" della sanità in una regione non deve essere inteso quale "esautoramento" di ogni compito e potere degli organi di vertice politici ed amministrativi. Invero, il commissario non si sostituisce ma semplicemente affianca la struttura dell'Assessorato regionale alla Sanità, esercitando poteri di indirizzo e coordinamento.

Con specifico riferimento alla Regione Campania, la delibera del Consiglio dei Ministri del 24.07.2009 ha provveduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione (Antonio Bassolino) quale commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale. E' stato nominato anche un subcommissario nella persona del Dr. Giuseppe Zuccatelli. A ulteriore conferma dell'affermazione che la nomina del commissario ad acta non comporta la decadenza della struttura sanitaria regionale e degli organi regionali (Assessore e Dirigenti), va evidenziato che -dopo lo svolgimento delle ultime consultazioni regionali- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24.04.2010 è stato nominato un differente commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro, il nuovo Presidente della Regione Campania (Stefano Caldoro). Qualora, viceversa, il commissariamento avesse comportato la decadenza di tutti gli organi amministrativi regionali della sanità, non vi sarebbe stata necessità di procedere all'emanazione di una nuova delibera del Consiglio dei Ministri di nomina in quanto, automaticamente, il nuovo Presidente della giunta regionale avrebbe assunto l'incarico di commissario ad acta.

D'altro canto, non può non notarsi che il commissario ad acta - al pari di quanto avviene per l'ipotesi di nomina di commissario ad acta in sede giurisdizionale - non prende il posto dell'organo commissariato ma semplicemente si sostituisce ad esso per l'emanazione degli atti o per il compimento di determinate attività, avvalendosi - per l'espletamento di tali compiti - in via ordinaria della struttura amministrativa dell'ente e/o organo da sostituire.



Invero, in caso contrario la norma avrebbe dovuto prevedere la creazione di un'apposita struttura per l'adempimento dei compiti del commissario ad acta. Viceversa, nel caso in esame, l'art. 4 del D.L. 01.10.2007 n. 159 ha semplicemente previsto la nomina del commissario per le regioni inadempienti, senza individuare nessun organo e/o ente separato dalla regione stessa: questa continuerà ad operare in via ordinaria con l'obbligo, ovviamente, di attenersi alle indicazioni del commissario per l'attuazione del piano di rientro. Tanto è desumibile indirettamente dallo stesso comma 2° dell'art. 4 citato, il quale contempla - dopo la possibilità di nomina di un subcommissario- l'ipotesi che il commissario disponga *"nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in atto, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico"*.

L'esame di tale disposizione lascia intendere, dunque, che il commissariamento non comporta la decadenza degli organi regionali in materia di sanità. Infatti, il commissario può disporre la sospensione dalle funzioni dei direttori generali delle ASL e aziende ospedaliere, i quali tuttavia manterranno il trattamento economico in atto e possono essere assegnati ad altre funzioni; la regione, su cui graveranno gli oneri della gestione commissariale, mette a disposizione il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico. Ovviamente, il personale ed i mezzi saranno quelli dell'assessorato regionale alla sanità e - per quanto riguarda gli aspetti relativi al personale, anche in riferimento ai compiti ed obiettivi del commissario- al settore ruolo del personale, ovvero l'Ufficio sotto la diretta responsabilità e gestione dell'Avv. Postiglione. Di conseguenza, in mancanza di espressa disposizione contraria, ovvero diversa determinazione del commissario,

quest'ultimo è pienamente legittimato a partecipare agli atti riferibili alla gestione commissariale ed a manifestare all'esterno la volontà dello stesso.

Inoltre, si deve rimarcare che tutti gli atti posti in essere dalla struttura commissariale sono adottati e recano la sottoscrizione, alternativamente, :a) del Commissario ad acta o del subcommissario; b) dell'assessore regionale alla sanità o del dirigente del Settore ruolo personale del medesimo assessorato. In particolare: A) il decreto 22 del 26.03.2010 reca la firma del Commissario (Bassolino), dell'assessore alla sanità (Santangelo) e del Coordinatore dell'Area n. 20 (Vasco); sono riportati in calce anche i nominativi del subcommissario (Zuccatelli) del Dirigente del Settore Personale alla Sanità (Postiglione) anche se non lo hanno sottoscritto; B) la circolare del 25.05.2010 prot. 783/C, attuativa del decreto 22/2010, (allegata al ricorso) reca la sottoscrizione del subcommissario Zuccatelli e del Dirigente il Settore Personale, Avv. Postiglione; C) l'autorizzazione alla stabilizzazione del 07.07.2010 reca la sottoscrizione dell'Avv. Postiglione; D) il decreto della struttura commissariale n. 56 del 30.09.2010 (richiamato nelle difese dell'ASL e nella delibera di revoca n. 1351 del 16.11.2010) reca la sottoscrizione del commissario ad acta (Caldoro), del subcommissario (Zuccatelli), dei coordinatori delle aree 19 e 29 (D'Ascoli e Vasco) e del Dirigente del Settore Personale (Postiglione); E) il decreto n. 62 del 22.10.2010 (ritenuto dalla ASL il presupposto per l'adozione dell'atto di revoca) reca anch'esso la sottoscrizione del commissario ad acta (Caldoro), del subcommissario (Zuccatelli), dei coordinatori delle aree 19 e 29 (D'Ascoli e Vasco) e del Dirigente del Settore Personale (Postiglione).

Ciò significa, quindi, che l'Avv. Postiglione, quale dirigente del Settore Ruolo del Personale della Sanità della Regione Campania, è perfettamente inquadrato nella struttura commissariale, partecipa all'adozione dei relativi atti e decisioni ed esprime volontà anche verso l'esterno, con effetti riconducibili direttamente al Commissario ad acta. Inoltre, va sottolineato che in caso contrario non si comprenderebbe perché lo stesso compare in tutti gli atti della struttura commissariale, sia precedenti che successivi ed in particolare nei decreti n. 56 e 62. Non può, allora, revocarsi in dubbio che il nulla osta rilasciato dalla regione Campania in data 07.07.2010, a firma di



Postiglione, sia perfettamente valido e vada inteso come autorizzazione della struttura commissariale alla stabilizzazione, in quanto proveniente da organo direttamente riconducibile alla stessa.

D'altro canto, la stessa ASL resistente ha mostrato chiaramente di aver considerato quale vera e propria autorizzazione il nulla osta rilasciato il 7 luglio 2010, provvedendo a convocare - per l'assegnazione delle sedi - i lavoratori inclusi nelle graduatorie approvate con la circolare esplicativa del 25 maggio 2010 n. 722. Da ultimo, concorre nel senso ora delineato anche l'osservazione che il commissario straordinario dell'ASL NA 3 SUD, il quale aveva provveduto alla convocazione dei candidati per l'assegnazione delle sedi, non è stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare (nulla risultando in merito in tal senso), così come *minacciato* con il decreto n. 22 del 26 marzo 2010 a tutti i dirigenti e commissari ad acta che avessero provveduto ad assunzioni senza la preventiva necessaria autorizzazione.

Pertanto, i decreti sopra citati n. 56 e 62 del 2010 - che peraltro non contengono alcuna norma transitoria - con i quali è fatto divieto di assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di nuovo personale - non possono incidere sui diritti già acquisiti dalla parte ricorrente all'assunzione, posto che essi non possono che prevedere per il futuro. Milita in tal senso il chiaro tenore letterale del decreto 62: *"E' fatto divieto automatico ed assoluto alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale....."*, laddove beni differenti avrebbero dovuto essere le espressioni da utilizzare qualora si fosse voluto fare riferimento anche alle assunzioni già disposte. Pertanto, appare condivisibile la tesi di parte ricorrente che sottolinea che per il principio generale che gli atti amministrativi non possono che valere per il futuro (in mancanza di un espresso carattere e/o efficacia retroattiva) e non possono incidere sui rapporti già sorti, è evidente che lo stesso non può applicarsi al caso de quo non solo perché il rapporto di lavoro è già sorto e costituito ma anche perché il decreto regionale è successivo al perfezionarsi della fattispecie. D'altro canto, il predetto decreto n.62 del 22/10/10 non fa alcun riferimento ai precari, e pertanto non può essere considerato - come vorrebbe la resistente - quale provvedimento (seppur implicito) di mancata autorizzazione rispetto alla delibera





UNIVERSITÀ  
DELLA SILENZA

della ASL NA 3 Sud n.722 del 10/06/2010. Esso è, infatti, un provvedimento di carattere generale con cui si fa divieto alle ASL di procedere ad assunzioni di personale.

Né può incidere sul diritto acquisito da parte ricorrente l'emanazione della delibera n. 1351 del 2010 la quale interviene a revocare la circolare esplicativa del 25 maggio 2010 n. 722: si tratta sicuramente di un atto amministrativo di macro organizzazione il quale può essere pacificamente disapplicato dal giudice adito, ricorrendone i presupposti. In merito, si ritiene di aderire alla tesi di parte attorea la quale ha sottolineato che si tratta di un atto emesso, da un lato, in violazione di legge (la L.R. n. 1 del 2008 che prevede la stabilizzazione del personale, senza alcuna procedura amministrativa, fissando i requisiti di accesso e prevedendo esclusivamente l'onere di presentazione della domanda da parte degli interessati); dall'altro lato, viziato per eccesso di potere, essendo basato sull'erroneo presupposto della assenza di autorizzazione da parte della struttura commissariale (cosa che non è, alla luce delle osservazioni sopra riportate). Per tali motivi la domanda va accolta con conseguente condanna della ASL convenuta alla stabilizzazione del rapporto di lavoro delle parti del rapporto di lavoro.

LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA COME LIQUIDATE IN DISPOSITIVO.

P.Q.M.

IL GIUDICE DEL LAVORO, DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO SULLA DOMANDA PROPOSTA DA DAMIANO PATRIZIA CON RICORSO DEL 30.9.2011, NEI CONFRONTI DI ASL NA SUD IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., COSÌ PROVVEDE:

- a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria collaboratore professionale sanitario, profilo infermiere professionale;
  - b) ordina all'ASL NA 3 sud di immettere immediatamente in servizio la ricorrente nel profilo di collaboratore professionale sanitario -infermiere professionale;
  - c) condanna l'ASI, NA 3 SUD, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di controparte delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione.
  - d) motivazione riservata a gg. 60.
- 12
- Ad

Torre Annunziata, 13/12/2012

|                                                |
|------------------------------------------------|
| TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA<br>DEPOSITATO IL |
| 29 GEN. 2013                                   |
| IL CANCELLIERE<br>Ciro Caputo                  |



Il Giudice del lavoro

Il Giudice  
dott. Francesca Tritto





**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

*Spedizione in formula esecutiva della Sentenza n. 6722/12*  
*copia conforme all'originale*

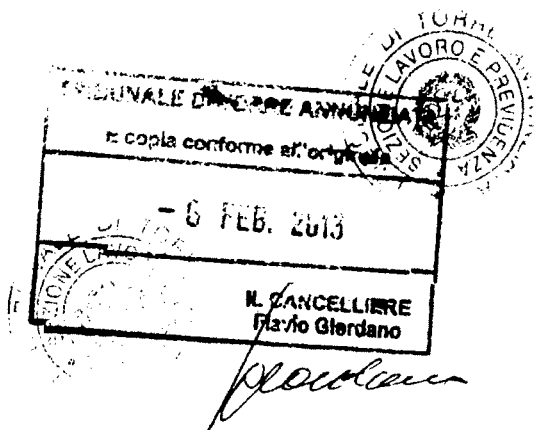
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DELLA LEGGE**

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando nei siano legalmente richiesti.*  
*Si rilascia a richiesta dell'avv. Salvatore Mascolo*

**Procuratore di Damiani Patrizia**

**Torre Annunziata, 06.02.2013**

**IL CANCELLIERE**  
**(Flavio Giordano)**



LAIA  
Greco

IZIARIA

**RELAZIONE DI NOTIFICA.** L'anno 2013 il giorno

del

14/02/2013  
mese di febbraio ad istanza dell'Avv. Salvatore Mascolo, quale difensore di Damiani Patrizia, io sottoscritto Aiut. Uff. Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Torre Annunziata, sez. di Torre del Greco, ho notificato copia conforme all'esecutiva della suesesa sentenza, per sua legale scienza e ad ogni effetto di legge, alla ASL Napoli 3 Sud, in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66 (ex presidio Bottazzi)

*[Handwritten signature]*  
14/02/2013

UFFICIALE GIUDIZIARIO

*[Handwritten signature]*

Prot. n. 4026 del 01-03-13

Al Responsabile del Servizio

AA.LL. Avv. Chiara Di Biase

Sede

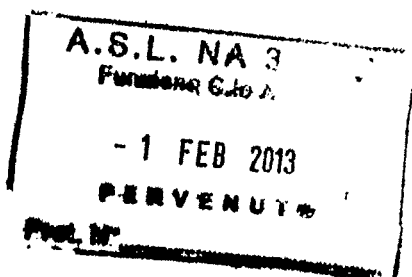
Oggetto: esecuzione sentenza tribunale di Torre Annunziata n° 6722/2012. Immissione in servizio a tempo indeterminato - Damiani Patrizia.

Si fa seguito alla nota n°3115 del 08/02/2012, che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente, dove si è evidenziato che la sig.ra Damiani Patrizia non era inserita nella graduatoria dei Collaboratori Professionali Sanitari" Infermiere" di cui alla deliberazione n°722 del 10/06/2010 bensì in una graduatoria integrata ma non approvata da questa Azienda con alcun atto ufficiale.

In ogni caso questo Servizio procederà a dare esecuzione alla sentenza in oggetto, concordando pienamente con l'esigenza di appello per le motivazioni tutte già riportate nella nota del 08/02/2012 che si allega.

Col. Prof. Amm.  
Ciro Balia

Il Direttore  
del Servizio Gestione Risorse Umane  
D.ssa Anna Alfieri



ASL  
NA 3 SUD

Angela M. M.

**TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 15959 in data 07 MAR. 2013

**TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## **PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

- 6 MAR. 2013

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_**

|                                   |                                    |  |                              |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA     | SERV. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN |  |                              |
| COLLEGIO SINDACALE                | SERV.PSICOL.INTEG. DONNA E BAMB.   |  |                              |
| SERV. GABINETTO                   | SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO    |  |                              |
| SERV. AFFARI GENERALI             | SERV. RISK MANAGEMENT              |  |                              |
| SERV. AFFARI LEGALI               | COORD.TO COMITATO ETICO            |  |                              |
| SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA     |  | DISTRETTO N. 58              |
| SERV. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA    | COORD.TO PROGETTI FONDI            |  | DISTRETTO N. 59              |
| SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE     | COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND    |  | OO.RR. AREA NOLANA           |
| SERV. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A | DIPARTIMENTO FARMACEUTICO          |  | OO.RR. AREA STABIESE         |
| SERV. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B | DIPARTIMENTO PREVENZIONE           |  | OO.RR. GOLFO VESUVIANO       |
| SERV. ASSISTENZA SANITARIA        | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE        |  | OO.RR. PENISOLA SORRENTINA   |
| SERV. CONTROLLO DI GESTIONE       | DISTRETTO N. 34                    |  |                              |
| SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.    | DISTRETTO N. 48                    |  |                              |
| SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN    | DISTRETTO N. 49                    |  | <b>EX A.S.L. NA 4</b>        |
| SERV. GESTIONE RISORSE UMANE      | DISTRETTO N. 50                    |  |                              |
| SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.   | DISTRETTO N. 51                    |  | SERV. FASCE DEBOLI           |
| SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.  | DISTRETTO N. 52                    |  | SERV. PATOLOGIA CLINICA      |
| SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT  | DISTRETTO N. 53                    |  |                              |
| SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.    | DISTRETTO N. 54                    |  | <b>EX A.S.L. NA 5</b>        |
| SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.    | DISTRETTO N. 55                    |  |                              |
| SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.  | DISTRETTO N. 56                    |  | SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA |
| SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE    | DISTRETTO N. 57                    |  |                              |